



TRIBUNALE DI RAVENNA

UFFICIO FALLIMENTI

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

Dott. B. Gilotta *Presidente*

Dott. G. Lacentra *Giudice*

Dott. A. Farolfi *Giudice rel.*

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la richiesta di scioglimento/sospensione dei rapporti di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 169 bis l.f. come novellato dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, in vigore dall'11/09/2012, da parte di

ritenuto che all'istante è stato concesso un termine di gg. 60 per la presentazione del piano di concordato ex art. 161 co. 6 l.f. con decreto 27 maggio 2014;

rilevato che appare accoglibile (rispetto alla richiesta di scioglimento) l'istanza di sospensione dei rapporti bancari specificamente individuati in ricorso, ex art. 169 bis l.f. (risultando allo stato preferibile, in mancanza del piano, adottare la minore e non irreversibile misura della sospensione rispetto allo scioglimento dei rapporti pendenti d'anzì ricordati);

infatti, nel caso di specie, va evidenziato come la detta misura appaia tale da preservare, con valutazione *ex ante*, il rispetto della *par condicio creditorum*, evitando al contempo l'adozione di meccanismi risolutivi *ope iudicis* in assenza di preventivo deposito del piano concordatario e di eventuale contraddittorio;

nel senso della compatibilità con il c.d. concordato "in bianco" del ricorso allo strumento conformativo giudiziale dei rapporti pendenti, ex art. 169 bis l.f., si è del resto espressa recentissima giurisprudenza:

"In seguito alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva finalizzato al perfezionamento di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis, l.f., può essere disposta la sospensione dei contratti di anticipazione di crediti su fatture e Ri.Ba. ed è altresì possibile ordinare agli istituti di credito di mettere a disposizione della ricorrente tutte le somme versate dai clienti in pagamento degli importi anticipati. Detto provvedimento consente, infatti, di evitare il pregiudizio che deriverebbe alla collettività dei creditori dal compimento di atti che potrebbero essere resi inefficaci da azioni esercitabili nell'ambito di una futura eventuale procedura di fallimento" Tribunale Piacenza 01 marzo 2013;

con maggiore aderenza al caso in esame:

"A fronte della presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva è possibile disporre la sospensione dei contratti bancari allo scopo di evitare che gli istituti di credito pongano in compensazione i propri crediti verso la ricorrente con le somme che affluiscono sui relativi conti correnti, con conseguente lesione della par condicio creditorum ed in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 168 e 169, legge fallimentare" Tribunale Busto Arsizio 11 febbraio 2013;

ritenuto, altresì, che in data 30 maggio 2014 il pre Commissario giudiziale nominato ex art. 161 co. 7 l.f. ha prestato parere favorevole previa ricognizione dei rapporti bancari interessati dalla richiesta;

considerato, infine, che il presente provvedimento ha un contenuto meramente provvisorio ed interinale, privo di effetti irreversibili, non essendo perciò necessario un contraddittorio preventivo, che potrà comunque essere assicurato in sede di udienza ex art. 162 l.f.;

P.Q.M.

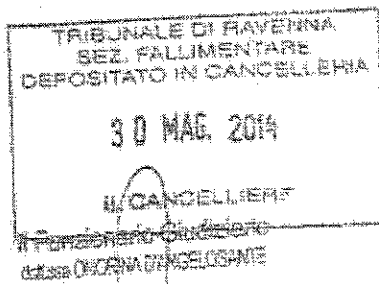
Disponibile la sospensione per la durata di gg. 60 dei contratti bancari di cui al ricorso in data

Si comunichi all'istante ed a cura di questa agli istituti di credito interessati, anche a mezzo fax o PEC.

Ravenna, 30 maggio 2014

Il Presidente

R. G. M.



Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giudice

[Handwritten mark]